

TRIBUNALE DI TERNI

- - UFFICIO FALLIMENTARE - -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzello, Presidente

Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore

Dott. Mario Montanaro, Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 4 novembre 2013

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di "concordato preventivo con riserva" (art. 161 co. 6 L.Fall.) presentato da "S. S.p.A.", con sede legale in Omissis, in persona del Presidente del C.d.A., nonchè legale rappr.te, omissis

rappresentata e difesa dagli avv.ti omissis, come da procura in calce al ricorso introduttivo -
RICORRENTE

Premesso:

- che in data 28 marzo 2013 la società S. S.p.A. ha presentato ricorso per "concordato preventivo con riserva", ex art. 161 co. 6 L.Fall. (iscritto al n. 5/13 RCP), di cui è stata data comunicazione al Registro delle Imprese ed al P.M. in sede, a cura della cancelleria;

- che con decreto del 29 aprile 2013 il Tribunale, all'esito delle integrazioni documentali richieste in data 9.4.2013 ed effettuate dalla ricorrente in data 22.4.2013, ha fissato termine fino al 26 luglio 2013 per il deposito della proposta di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.Fall. (ovvero della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.Fall.), contestualmente disponendo una serie di obblighi informativi con scadenze al 30 maggio, 20 giugno e 10 luglio 2013;

- che in data 26 luglio 2013 la ricorrente, allegando di aver ricevuto il giorno precedente una proposta condizionata di affitto e successivo acquisto di specifici rami produttivi dell'azienda da parte del potenziale investitore Norda S.p.A., e rappresentando la necessità di perfezionare tanto il processo di *due diligence* quanto le trattative in corso "sia con la proprietà ed il *management* delle società, sia con i loro *advisor*", ha chiesto "una proroga di 60 giorni dei termini, soggetti a sospensione feriale, concessi con i decreti del 29 aprile 2013, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di legge";

- che con decreto del 29 luglio 2013 il Tribunale, ritenendo sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla norma, ha concesso la proroga, mantenendo gli obblighi informativi previsti;

- che con istanza del 9 agosto 2013 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di chiarire se la proroga così concessa fosse o meno soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) ed il tribunale, con decreto del 12 agosto 2013, ampiamente motivato, ha dichiarato espressamente l'urgenza del procedimento ai sensi dell'art. 92 O.G. (r.d. n. 12/1941), confermando la scadenza finale del termine al 24 settembre 2013;

- che con istanza del 24 settembre 2013 la ricorrente, alla luce dell'inatteso recesso dalle trattative da parte della Norda S.p.A., con caducazione della proposta condizionata comunicata "*a soli 12 giorni dalla scadenza del termine ex art. 161, sesto comma, l.fall.*", ha chiesto al tribunale di rivalutare l'urgenza che aveva comportato la disapplicazione della sospensione feriale dei termini, con rideterminazione del termine finale di scadenza per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, ex artt. 160 e 161, L.Fall., all'8 novembre 2013;

- che con decreto in pari data il tribunale, pur prendendo atto delle difficoltà insorte a causa dell'improvviso recesso dalle trattative, nonchè degli sforzi posti in essere per formulare un piano concordatario alternativo, ha confermato l'inapplicabilità (ai sensi del successivo art. 3) dell'art. 1,

Legge 7 ottobre 1969 n. 742 (per cui “il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” e, “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del detto periodo”) e, stante il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall’art. 160, co. 2 e 3, L.Fall., ha convocato il debitore in camera di consiglio ai sensi dell’art. 162, co. 2 e 3, L.Fall. (richiamato dall’art. 161, co. 6, ult.parte, L.Fall.), per l’udienza del 4 novembre 2013;

- che all’udienza in camera di consiglio del 4.11.2013 la ricorrente ha chiesto al Collegio la concessione di *“un ulteriore breve termine al fine di verificare l’esistenza delle condizioni per presentare una domanda definitiva”* di concordato, essendo contemporaneamente *“in corso presso gli istituti di credito una riunione volta a selezionare un potenziale investitore”*;

Ritenuto:

- che sotto il profilo formale il Tribunale, in considerazione della complessità della procedura, ha dapprima concesso alla società ricorrente il termine massimo consentito dall’art. 161 co. 6 L.Fall. (giorni 120) e poi, ritenendo analogamente sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla legge, ha accordato la proroga richiesta nella misura massima consentita dalla stessa norma (giorni 60), anche in ragione della insussistenza di istanze di fallimento, la cui pendenza avrebbe semmai comportato una abbreviazione dei termini, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 161 L.Fall.;

- che, sotto il profilo sostanziale, lo stesso Tribunale ha altresì preso atto dei riferiti numerosi *“incontri tra la S., il ceto creditorio (in particolare, gli istituti di credito coinvolti) e le istituzioni locali, anche al fine di informare tutte le parti sociali coinvolte (in primis, i lavoratori e i sindacati) delle iniziative intraprese e delle trattative in corso a seguito del ritiro, da parte di Norda S.p.A., della proposta condizionata del 25 luglio 2013”*, nonché della rappresentata necessità di *“valutare repentinamente la perseguibilità di un piano alternativo, simile nella struttura a quello sul quale per mesi si era discusso e negoziato con la Norda S.p.A.”*, sebbene tali iniziative non abbiano ancora consentito, ad oggi, il deposito di una proposta di concordato definitiva e completa;

- che sotto il profilo procedurale il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall’art. 160, co. 2 e 3, L.Fall. entro il termine fissato, deve appunto convocare il debitore in camera di consiglio e, in mancanza di istanze o richieste di fallimento, dichiarare semplicemente *“inammissibile”* la procedura di concordato con riserva, come si desume dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.Fall., nonché dell’art. 161 co. 9 L.Fall., il quale in tal caso esplicitamente esclude, per i due anni successivi, l’ammissibilità di *“altra domanda ai sensi del medesimo sesto comma”* (concordato con riserva), ferma restando, dunque, la proponibilità di una vera e propria domanda di concordato preventivo, completa di tutti i suoi elementi, ex art. 161 co. 1, 2 e 3 L.Fall.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161, co. 6 e 162, co. 2, L.Fall.

Dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo *“con riserva”*, ex art. 161 co. 6 L.Fall., proposta da *“S. S.p.A.”*, con sede legale in omissis, con ricorso depositato in data 18 marzo 2013.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla parte, al p.m. in sede e all’ufficio del Registro delle Imprese, per l’annotazione.

Terni, 5.11.2013

Il G.D. est.

IL PRESIDENTE